

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2018, n. 5-6671

Legge regionale 11.04.2001 n. 8. Vendita alla S.I.T.O S.p.a. di alcune parti di particelle di proprietà regionale site nell'interporto di Torino-Orbassano. Integrazione alla DGR. n. 2 - 6368 del 19.01.2018.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso:

- che in esecuzione delle leggi regionali 6.03.1980 n. 11, 18.03.1982 n. 8 e 25.03.1985 n. 26, la Regione ha acquisito aree nel territorio dei Comuni di Rivalta e di Orbassano, necessarie per la realizzazione di un primo progetto stralcio del Centro Intermodale e ha affidato alla S.I.T.O. S.p.a., con sede in Orbassano (TO), Km. 20+500 Tangenziale Sud Interporto di Torino-Prima Strada numero 2, capitale sociale euro 5.170.000,00 (cinquecentomilionicentosestantamila virgola zero zero) P.IVA03717710010, la realizzazione delle opere infrastrutturali dell'interporto di Torino-Orbassano;
- che l'art. 1 della L.R. 11.04.2001 n. 8, sostitutiva della L.R. n. 18.03.1982 n. 8, dispone la cessione in proprietà alla S.I.T.O. S.p.a. delle aree non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 70% del totale delle aree dell'interporto, a titolo oneroso, il cui corrispettivo a carico della società stessa dovrà essere ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risulterà in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione e la S.I.T.O. S.p.a dovrà impegnarsi, all'atto dell'acquisizione, a garantirne una destinazione d'uso coerente con le funzioni dell'interporto;
- che con la L.R. 27 febbraio 2008 n. 8, recante "norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale", sono state, tra l'altro abrogate le leggi regionali n. 11 del 6 marzo 1980, n. 8 del 18 marzo 1982, n. 26 del 25 marzo 1985, n. 32 del 31 luglio 1986 e n. 8 dell'11 aprile 2001;
- che la L.R. 27 febbraio 2008 n. 8 ha disposto all'art. 8 che le attività ed i procedimenti necessari al completamento dell'infrastruttura interportuale S.I.T.O. di Orbassano sono comunque disciplinati dalle disposizioni normative sopraccitate nonché dai provvedimenti attuativi;
- che la Giunta Regionale con propria delibera del 11 ottobre 1999 n. 29-28336 definiva i criteri di determinazione del prezzo al metro quadrato e valutava "*considerato che l'esperienza ormai pluriennale maturata nell'ambito della complessa realtà operativa del centro interportuale, il progressivo delinearsi delle sue prospettive funzionali e dei relativi progetti attuativi nonché l'evoluzione della normativa rendono opportuna una riflessione organica al fine di stabilire principi univoci ai quali riferirsi per individuare, per ogni futura vendita alla S.I.T.O. di aree dell'Interporto, un prezzo che oltre a rispondere al dettato della sopraccitata LR. 32/86, sia anche omogeneo rispetto al contesto funzionale interportuale;*";
- che la società S.I.T.O. Spa. ha presentato, ad integrazione della precedente richiesta, con mail Pec del 12.02.2018 alla Regione Piemonte istanza per l'acquisizione in piena proprietà di parte di una fascia di terreno in corrispondenza dell'asse stradale (XI strada) a Nord di proprietà regionale, che potrebbe essere utilizzata in coerenza con i confini definiti in occasione dell'edificazione avvenuta in passato al contorno con le infrastrutture realizzate e parte dei seguenti appezzamenti identificati in Catasto Terreni del Comune di:

Rivalta

- foglio 11, mappale 334 ex 136 parte
- foglio 11, mappale 336 ex 158 parte
- foglio 11, mappale 338 ex 321 parte

Rivoli

- foglio 67, mappale 153 ex 138 parte
- foglio 67, mappale 155 ex 146 parte
- foglio 67, mappale 157 ex 78 parte
- foglio 67, mappale 160 ex 85 parte
- foglio 67, mappale 161 ex 87 parte
- foglio 67, mappale 163 ex 92 parte
- foglio 67, mappale 143
- foglio 67, mappale 145

Rilevato che i predetti appezzamenti saranno oggetto di frazionamento a cura e spese della S.I.T.O. Spa.

Acquisito agli atti, il parere positivo del Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture, con Pec prot. n. 8276 del 19.02.18 e prot. n. 14512 del 26.03.18, in cui si rileva che non sussistono elementi ostativi alla vendita delle aree a condizione che la S.I.T.O. S.p.A. si impegni, all'atto dell'acquisizione delle aree, a garantire una destinazione d'uso coerente con le funzioni dell'Interporto così come previsto dalla normativa vigente.

Ritenuto, sulla base della normativa su citata, di autorizzare la vendita mediante atto pubblico, secondo le disposizioni dell'art. 33, III comma, della L.R. 23.01.1984, n. 8.

Stabilito che le spese del predetto atto sono a carico della Società SITO Spa, e sono a carico della società parimenti le spese di frazionamento e aggiornamento catastale cui provvederà la società medesima a mezzo di un proprio tecnico incaricato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili e che è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2018-2020 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime

delibera

- 1) di autorizzare, ad Integrazione della DGR. n. 2 - 6368 del 19.01.2018, la vendita alla S.I.T.O. S.p.a., con sede in Orbassano (TO), Km. 20+500 Tangenziale Sud Interporto di Torino – Prima Strada numero 2 - P.IVA 03717710010, di alcune aree di proprietà regionale site nei Comuni di Rivalta e di Rivoli, nella zona a Nord della tangenziale che sono parte dei seguenti appezzamenti identificati in Catasto Terreni del Comune di:

Rivalta

- foglio 11, mappale 334 ex 136 parte
- foglio 11, mappale 336 ex 158 parte
- foglio 11, mappale 338 ex 321 parte

Rivoli

- foglio 67, mappale 153 ex 138 parte
 - foglio 67, mappale 155 ex 146 parte
 - foglio 67, mappale 157 ex 78 parte
 - foglio 67, mappale 160 ex 85 parte
 - foglio 67, mappale 161 ex 87 parte
 - foglio 67, mappale 163 ex 92 parte
 - foglio 67, mappale 143
 - foglio 67, mappale 145
- 2) di demandare alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio la quantificazione del prezzo di vendita sulla base dei criteri stabiliti dalla sopraccitata DGR del 11 ottobre 1999 n. 29-28336, previa verifica del 70% di cui alla L.R. 8/2001;
 - 3) di demandare alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio l'approvazione e la sottoscrizione dell'atto di vendita nonché l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari preliminari e conseguenti al predetto atto;
 - 4) di dare atto che la somma che verrà corrisposta a titolo di prezzo per la vendita del diritto di proprietà come sopra indicata, verrà introitata sul competente capitolo di entrata del bilancio regionale con apposito atto di determinazione in accertamento, e che, pertanto, il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili e che è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2018-2020 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)